I L P E G N O.

Il pegno è un diritto reale di garanzia, ovvero un diritto concesso dal debitore (o da un terzo) su una cosa mobile a garanzia di un credito.

Oggetto del pegno possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le universalità di mobili (pinacoteca, biblioteca, un gregge), i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784 c.c.). Il diritto di pegno si costituisce tramite un contratto di pegno (contratto reale), la cui perfezione richiede la CONSEGNA della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità (art. 2786, comma 1) e, pertanto, comporta lo spossessamento TEMPORANEO del proprietario (debitore o terzo datore di pegno) a garanzia del pagamento del debito.

La Legge richiede che, quando il credito garantito superi la somma di Euro 2,58, il contratto di pegno sia stipulato in forma scritta.

Il creditore che riceve la cosa DEVE custodirla e ne risponde sia in caso di perdita, che di deterioramento della stessa. Inoltre non può farne uso personale, né ha la possibillità di disporne. Egli è tenuto a restituire la cosa solo quando il credito sia stato INTERAMENTE soddisfatto.

Il creditore ha diritto di farsi pagare con PRELAZIONE sulla cosa ricevuta in pegno, sia nell'ipotesi che sia rimasta in suo possesso o del terzo designato (art. 2787 c.c.).
Il creditore può anche domandare al giudice l'assegnazione in pagamento del bene pignorato, sino alla CONCORRENZA del credito, previo stima.

Il creditore può far VENDERE la cosa all'incanto, senza passare tramite il normale procedimento di espropriazione (art.2797 c.c.).

Infine, nel pegno di crediti, il creditore pignoratizio può RISCUOTERE IL CREDITO, e, se il suo credito è scaduto, può trattenere il denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al debitore costituente, o se si tratta di cose diverse dal denaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme di cui agli artt. 2797 e 2798 (art. 2803 c.c.).

Inoltre, può far suoi i FRUTTI, salvo patto contrario, imputandoli prima alle spese e agli interessi, e poi al capitale (art. 2791 c.c).

N.B. - Consiglio la lettura degli articoli che, per ragioni di tempo e di spazio non ho potuto trattare.